



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2684 di data 17 giugno 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la costruzione di una struttura di servizio presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI      | - Presidente  |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Alessia RUGGERI      | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Marco GADOTTI        | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Gianfranco Mittempergher, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 2 maggio 2019, con la quale il Comune di Peio, con sede in Peio, Via Giovanni Casarotti, 31, ha chiesto, ai sensi della l.p. 7/87, il rilascio di una nuova autorizzazione per l'esecuzione dei lavori concernenti la costruzione di una struttura di servizio presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, che erano stati precedentemente autorizzati con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2246 di data 4 ottobre 2016, ma non sono stati eseguiti entro i termini temporali prescritti.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. arch. Mario Agostini, datati settembre 2016 e l'integrazione alla relazione sulle incidenze ambientali, a firma del dott. Vincenzo Manini, datata giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che trattasi di un progetto per la costruzione di una struttura di servizio presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000" sui resti dell'ex rifugio "Mantova", che prevede:

- la ricostruzione sul sedime degli attuali ruderi del volume dell'ex rifugio con recupero dei suoi principali elementi caratteristici, destinando il volume a piano terra a "Sala della memoria" e quello al primo piano a sala bar con terrazza;
- la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica adiacente e parallelo alla stazione di monte dell'impianto funiviario caratterizzato da una parete semicurva verso Est. A piano terra sono previsti un garage per mezzo battipista, un alloggio per il custode e per il personale, servizi igienici e vari locali tecnici, mentre al primo piano una sala bar con cucina e deposito, servizi igienici ed un locale di soccorso. Tra il nuovo corpo di fabbrica e la stazione dell'impianto funiviario è previsto un terrazzo che ha funzioni di collegamento e cerniera tra le due strutture, nonché di copertura del garage e di belvedere panoramico.

IL volume complessivo della struttura si attesta su circa 1.964 mc, i posti a sedere previsti in progetto sono 59.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che il progetto presentato contempla delle modifiche, rispetto alla versione approvata in origine in sede di procedura di V.I.A., che recepiscono una prescrizione imposta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per le quali il Servizio Valutazioni e autorizzazioni ambientali ha espresso un parere di non sostanzialità.

Visto il nulla osta, con condizioni, del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, comprensivo del parere, positivo con prescrizione, dell'integrazione alla relazione sulle incidenze ambientali, comunicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 17 giugno 2019, prot. n. 386004.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la precedente deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2246 di data 4 ottobre 2016;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare il Comune di Peio, con sede in Peio, Via Giovanni Casarotti, 31, all'esecuzione dei lavori concernenti la costruzione di una struttura di servizio presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino:
  - i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
  - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione preventiva da parte del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
  - le rotazioni con elicottero verranno effettuate in base a un programma con periodi, giorni e traiettorie concordate con l'Ufficio Parco Stelvio;
3. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;
4. di rendere noto che dovrà essere assolto a quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali", per interventi da eseguire su area demaniale provinciale;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna, al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Servizio Bacini Montani;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

AS/SD/fr